



Regione Lombardia

DM 74/2019

DELIBERAZIONE N° XI / 3887 Seduta del

17/11/2020

**PIANO STRAORDINARIO DI
POTENZIAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO**



SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

UFFICIO EDILIZIA COMUNALE E PATRIMONIO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO
PER L'IMPIEGO (C.P.I.) DI VIA XX SETTEMBRE IN GALLARATE - CUP J59J21004310001 -**

**Incarico professionale di servizio tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione - CUP E34H22001170002 - CIG ZB83ADB349**

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (C.P.I.) DI VIA XX SETTEMBRE IN GALLARATE - CUP J59J21004310001 - Incarico professionale di servizio tecnico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CUP E34H22001170002 - CIG ZB83ADB349

Il giorno.....del mese..... dell'anno 2023 tra il Comune di Gallarate, qui rappresentato dal Dott. Cristiano Tenti, in qualità di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Gallarate, che qui agisce in nome e per conto dell'Ente quale Committente tramite il Responsabile del Procedimento Arch. Luca Picco, Responsabile del Servizio edilizia pubblica e progettazione presso il Settore medesimo, ed il professionista:

..... iscritto all'Albo al n. di pos., libero professionista, con studio tecnico in(c.f., partita IVA)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. (Descrizione delle prestazioni)

1. Il Committente intende affidare le prestazioni professionali per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative alla realizzazione dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE C.P.I. DI VIA XX SETTEMBRE IN GALLARATE - CUP E34H22001170002 - CIG ZB83ADB3492** nel rispetto delle indicazioni di coordinamento del RUP e nello specifico:

- ✓ **"verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"** (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);
- ✓ **"verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza"** (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
- ✓ **"organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione"** (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);
- ✓ verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere" (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);
- ✓ **"segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione**

dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro" (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008);

- ✓ **"sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate" (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).

Le attività in argomento sono indicativamente riconducibile a:

- Riferimento:
 - Valore dell'opera (V): 350.000
 - Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V0.4 = 9.058607\%$
 - Categoria d'opera: Edilizia
 - Destinazione funzionale delle opere: E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
 - Grado di complessità (G): 0,95
- con particolare riguardo a:

Prestazioni affidate

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:350000.00 \times P:9.059\% \times G:0.95 \times Q:0.100) = 3011.99$

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:350000.00 \times P:9.059\% \times G:0.95 \times Q:0.250) = 7529.97$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Qi)$

10,541.95

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,635.49

Totale pesatura stimata parte economica parcella 13,177.44

Base d'asta stabilita dal RUP €13,177.44

2. Risultano inoltre ricompresi tutti gli oneri derivanti da spese tecniche di sopralluogo e verifica nonché le attività di indagine necessarie per l'espletamento del servizio in oggetto; il totale dell'importo presunto per le competenze professionali quale compenso delle prestazioni e delle attività oggetto del presente affidamento, cumulati, non potranno superare l'importo complessivo di Euro 4.000,00 oltre a IVA e oneri previdenziali come da calcoli conformi al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013).
3. Tutte le attività specialistiche in carico al professionista dovranno essere effettuate da soggetti adeguatamente titolati ed idonei ai sensi della normativa vigente a ricoprire gli incarichi parzializzati.
4. Le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
5. Per la redazione degli atti consequenziali all'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico deve attenersi alle misure di legge vigenti.

Art. 2. (Oggetto dell'incarico)

1. Il presente atto disciplina l'espletamento delle funzioni tecniche di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione - "CSE" per l'appalto dei lavori in oggetto, come indicato al precedente articolo 1.
2. Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi al Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010, e s.m.i., per le pertinenti parti ancora in vigore, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18/04/2016. n. 50, specificatamente mirate al soddisfacimento delle esigenze normative e tecniche di cui all'oggetto e alle Linee Guida n. 1, 3 e 4 in attuazione di tale Decreto, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e ai contenuti di cui al D.M. 07/03/2018, n. 49 per le modalità attinenti alle specifiche prestazioni richieste, nonché ai contenuti del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Art. 3. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; lo stesso è poi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4. (Mezzi e strumenti per l'assolvimento dell'incarico)

1. Il tecnico incaricato assolverà ad ogni adempimento necessario per l'espletamento del presente incarico con mezzi propri e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare, dovrà munirsi di auto propria nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra attrezzatura ritenga occorrente all'espletamento dell'incarico.

Art. 5 (Termini e durata dell'incarico)

1. L'incarico, come previsto dal relativo cronoprogramma, avrà la durata complessiva di giorni 190 (centonovanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di affidamento formale dell'incarico mediante adozione del relativo provvedimento e sottoscrizione del presente disciplinare e fino all'ultimazione dei lavori.
2. La notifica del provvedimento di affidamento del presente incarico al professionista permetterà l'avvio delle attività preliminari (richiesta documentazione, incontri, sopralluoghi) per l'espletamento della prestazione professionale.
3. I suddetti termini saranno congruamente prorogati in caso di forza maggiore, per giustificati motivi e a seguito di modifiche alla situazione emergenziale in essere.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità della documentazione e relativi atti, con particolare riguardo al Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati, nonché al protocollo di contenimento e aggiornamento costi per applicazione delle misure di contenimento rischio Covid-19, nominativi dell'impresa appaltatrice e di eventuali subappaltatrici e alle documentazioni di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità a quanto suindicato il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre n. 1 copia degli elaborati per l'espletamento delle prestazioni previste in forma digitale non editabile (da allegare agli atti di approvazione informatizzati) e cartacea, provvedere agli invii telematici di legge, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - b) produrre, una copia su supporto informatico in formato standardizzato e modificabile .DOC o .XLS delle relazioni/verbali redatti

4. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
5. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, su semplice richiesta scritta del responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso dello svolgimento dell'attività affidata che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto ed espressamente prescritto con il presente disciplinare.
2. Nessuna prestazione può essere eseguita o presa in considerazione se ciò non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento si procederà con risoluzione del contratto per inadempimento, con le modalità previste all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto delle tariffazioni vigenti e di mercato, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

- Si offrono per le prestazioni nel loro complesso:

TOTALE GENERALE **Euro**
(oltre I.V.A. ed oneri previdenziali)

2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassanazionale di previdenza e assistenza professionale, se previste, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) contestualmente all'avanzamento delle fasi di lavoro e per importi proporzionali del compenso stabilito durante l'esecuzione su asseverazione del RUP, sono previsti tre stati avanzamenti di lavoro/prestazioni al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - del 20% (trasmissione dell'atto di affidamento delle prestazioni professionali);
 - del 50% (al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori in appalto);
 - del 30% a saldo al completamento delle attività di CSE in cantiere;

sull'importo della specifica prestazione svolta e su attestazione del RUP, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze e previa verifica della corretta esecuzione del servizio;

2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfettariamente.
3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4 e segg., sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata come previsto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 di sostituzione dell'art. 113-bis del Codice Appalti.
4. Qualora, per cause non dipendenti dal tecnico incaricato, le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili ai tecnici medesimi, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1.
6. Le fatture elettroniche dovranno indicare:
 - a) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario o postale dedicato e codice IBAN);
 - b) il codice CIG relativo al servizio;
 - c) l'importo complessivo fatturato.

In mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente.

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/8/2010, n. 136, il disciplinare sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane spa.

Art. 12. (Conferimenti verbali e modalità espletamento incarico)

1. Fermo restando la libertà personale di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere un minimo di n. 2 sopralluoghi in ogni singolo parco oggetto di intervento.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione, il conferimento e l'esecuzione del presente dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice.
3. Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria del Foro di Busto Arsizio, unico competente.

Art. 14. (Assunzione di responsabilità e assicurazione)

1. Il tecnico incaricato assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 4 e all'art 5 del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, prendendo atto delle sanzioni previste dall'art. 21 dello stesso.
2. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 3 del ripetuto decreto, prendendoatto delle sanzioni previste dall'art. 20 dello stesso.
3. Il tecnico incaricato per lo svolgimento della propria attività professionale risulta assicurato con polizza RC Professionale n.per un massimale di Euro.....

Art. 15. (Attestazione del Professionista relativa a obblighi di comportamento, normativa anticorruzione e patto d'integrità)

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Il Professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili col il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate approvato con atto di Giunta Comunale del 13/01/2014 n. 4.
3. Il Professionista incaricato dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, efficace ai sensi di legge, garantendone per sé e per i propri aventi causa a garantirne il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propriati.
4. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'eventuale comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto, al Professionista incaricato, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. Il Professionista dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018,n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 5.7 e 5.8 del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 13/05/2020, n. 48, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

7. Il Professionista dichiara di accettare i patti d'integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere;

Art. 16. (Codice di comportamento)

1. Il Professionista si obbliga al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale 13/01/2014, n. 4, efficace ai sensi di legge, che, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è reso mediante la sua pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs 30/3/2001, n. 165.

Art. 17. (Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:
- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento in oggetto;
 - b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
 - c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e della Legge 07/08/1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria; e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
 - e) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate.
2. Il professionista dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 esclusivamente nei limiti delle finalità connesse all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto. In tale veste dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal responsabile come sopra evidenziate.
3. Il trattamento dei dati inerenti il Professionista si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 ("*General Data Protection Regulation*" o *GDPR*) e il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti di riservatezza della Professionista.
4. Il Professionista si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al citato Regolamento riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.
5. Il professionista dovrà dunque comunicare al Comune i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati. Il professionista, inoltre, si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 18. (Normative applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni si rinvia:
 - al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e alle successive disposizioni modificative e derogatorie al medesimo;
 - al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora applicabili.
2. Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luca Picco, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio, presso il Settore 3 del Comune di Gallarate (tel. 0331-754215/278/274-e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it)

Art. 19. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 20. (Controversie)

Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria. Foro competente è Busto Arsizio

Gallarate, lì

Il Responsabile di Procedimento:
Dott.Arch.Luca Picco

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

Il tecnico incaricato:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

